



CONFINDUSTRIA ENERGIA

La Settimana Parlamentare

n. 31/2015

Roma, 30 ottobre 2015

Indice

SENATO.....	3
DDL STABILITA' 2016.....	3
DL FINANZA PUBBLICA	4
DDL CONCORRENZA.....	5
DDL COLLEGATO AMBIENTALE.....	6
DELEGA RIFORMA CODICE DELLA STRADA.....	11
CAMERA.....	12
DL MISURE ECONOMICO-SOCIALI	12
DDL DELEGA APPALTI E CONCESSIONI	12
PROPOSTA DIRETTIVA RIDUZIONE EMISSIONI GAS SERRA	13
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.....	17
INCHIESTA SUL TEMA DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI DI ESTRAZIONE DI IDROCARBURI, IN PARTICOLARE NELLA ZONA DELL'ADRIATICO.....	17

SENATO

DDL STABILITA' 2016 (AS. 2111)

Con le comunicazioni del Presidente del Senato sul contenuto del disegno di legge di stabilità 2016 (AS. 2111) e la successiva assegnazione, in sede referente, del provvedimento alla Commissione Bilancio, il 29 ottobre è iniziata la sessione di bilancio.

Il Presidente del Senato, in base al parere espresso dalla Commissione Bilancio, ha disposto lo stralcio di una sola disposizione del provvedimento da considerarsi estranea all'oggetto del disegno di legge di stabilità così come definito dalla legislazione vigente. La disposizione stralciata andrà a costituire un autonomo disegno di legge che sarà assegnato alla competente Commissione.

Grasso ha disposto lo stralcio del comma 45 dell'articolo 33 (*Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche*) riguardante l'Osservatorio per i servizi pubblici locali. La disposizione stralciata prevedeva che l'Osservatorio operasse presso la Presidenza del Consiglio nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio sarebbero state individuate con successivo DPCM.

Le Commissioni permanenti e la Commissione Bicamerale per le questioni regionali dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5^a Commissione **entro mercoledì, 4 novembre**.

La Commissione Bilancio dovrà **concludere i propri lavori entro venerdì, 13 novembre**. Le relatrici sono Federica Chiavaroli (AP) e Magda Angela Zanoni (PD).

Il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio è stato fissato alle 12.00 di sabato, 7 novembre.

L'Aula inizierà l'esame nel pomeriggio di lunedì, 16 novembre. L'esame dovrà concludersi entro venerdì 20 novembre. **Il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula è stato fissato alle 13:00 di sabato, 14 novembre.**

Si informa, infine, che le Commissioni congiunte **Bilancio di Camera e Senato** svolgeranno la prossima settimana il consueto ciclo di audizioni preliminari all'esame del disegno di legge.

Di seguito il calendario (*suscettibile di modifiche e integrazioni*).

Lunedì 2 novembre (a partire dalle 11:00):

- Lunaria
- Alleanza delle Cooperative
- Rete Imprese Italia
- Cgil, Cisl, Uil e Ugl
- Confindustria
- Cnel
- Anci, Upi, Uncem e Conferenza Regioni
- Abi
- Confagricoltura
- Cia
- Coldiretti e Copagri
- Confedilizia e Ance
- Confapi
- Confimi
- Confprofessioni

Martedì 3 novembre (dalle 9:00 alle 14:30)

- Corte di conti
- Banca d'Italia
- Ufficio parlamentare di bilancio
- Istat

Mercoledì 4 novembre (8:30)

- Ministro dell'Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan

DL FINANZA PUBBLICA ([AS. 2070](#))

L'Aula ha approvato in prima lettura, con modificazioni, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (AS. 2070) (scade il 29 novembre 2015).

Il decreto è volto a compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla mancata autorizzazione, da parte della Commissione europea, all'estensione alla grande distribuzione del meccanismo

dell'inversione contabile (*reverse charge*) per l'IVA, tesa a contrastare le frodi fiscali, introdotta dalla legge di stabilità del 2015. Per neutralizzare nell'anno in corso l'aumento delle accise sui carburanti, previsto dalla clausola di salvaguardia, il decreto-legge prevede maggiori entrate attraverso l'estensione dei termini della voluntary disclosure, la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero.

L'Aula ha approvato:

- l'articolo 1 (*Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014*) senza modifiche;
- l'articolo 2 (*Disposizioni in materia di collaborazione volontaria*) con alcune modifiche volte in particolare ad attribuire ad un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, individuata con provvedimento del direttore, la competenza alla gestione delle istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 e a prevedere l'esonero dagli obblighi dichiarativi per i soggetti residenti in Italia che prestano attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera.

Il provvedimento sarà inviato alla Camera per la seconda lettura (l'inizio dell'esame in Aula della Camera è fissato per il 16 novembre).

DDL CONCORRENZA ([AS. 2085](#))

La Commissione Industria ha ascoltato informalmente il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nell'ambito dell'esame del ddl recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS. 2085, approvato dalla Camera) (collegato alla manovra di finanza pubblica). La memoria è disponibile al seguente [link](#).

In particolare, sul tema dell'energia, Pitruzzella ha giudicato il mercato italiano non ancora realmente liberalizzato, sebbene formalmente lo sia. Nel sistema manca un'effettiva dinamica fra offerta e prezzo. Il mercato si presenta ancora piccolo e quindi con meno benefici per i consumatori. Servono strumenti innovativi e personalizzati che possono derivare solamente da un grande mercato dell'energia in piena concorrenza senza più regimi tutelati. Molto positive le norme per la semplificazione delle bollette ed il progetto "Bolletta 2.0". Sempre in tema di bolletta, il Presidente ha chiarito che la voce riguardante il canone Rai dovrà essere riportata chiaramente e distintamente.

Tra le disposizioni di possibile interesse si segnalano:

- Articolo 26 - Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici;

- Articolo 27 - Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica;
- Articolo 28 - Confrontabilità delle offerte;
- Articolo 29 - Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto;
- Articolo 30 - Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio;
- Articolo 31 - Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
- Articolo 32 - Misure per garantire l'informazione dei consumatori;
- Articolo 33 - Riforma del bonus elettrico e gas;
- Articolo 34 - Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas;
- Articolo 35 - Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- Articolo 36 - Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

DDL COLLEGATO AMBIENTALE ([AS. 1676-A](#))

L'Aula ha proseguito le votazioni degli emendamenti presentati al disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (AS. 1676-A, approvato dalla Camera) (collegato alla legge di stabilità 2014).

L'Aula ha approvato:

- l'emendamento del relatore volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo il 3 (*Modifiche all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99*). L'articolo riorganizza l'Enea trasformandola nell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile;
- l'articolo 7 (*Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione*) senza modifiche;
- l'articolo 8 (*Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione*) senza modifiche;
- l'articolo 9 (*Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*) senza modifiche;

- l'articolo 10 (*Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private*) senza modifiche;
- l'articolo 11 (*Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115*) senza modifiche;
- l'articolo 12 (*Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas*) con una modifica volta ad inserire, ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione, i sottoprodotti della produzione e trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari nell'elenco dei sottoprodotti provenienti da attività industriali utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas;
- l'articolo 13 (*Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale*) con una modifica che aumenta a 60 giorni il termine per l'autorizzazione;
- l'articolo 14 (*Disposizione di interpretazione autentica*) senza modifiche;
- l'articolo 15 (*Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi*) senza modifiche;
- l'articolo 16 (*Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE*) con una modifica volta a specificare che la certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia, deve essere emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008;
- l'articolo 17 (*Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi*) senza modifiche;
- l'articolo 18 (*Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici*) senza modifiche;
- l'articolo 19 (*Consumo energetico delle lanterne semaforiche*) senza modifiche;
- l'articolo 20 (*Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale*) senza modifiche;
- l'articolo 21 (*Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori*) senza modifiche;
- l'articolo 22 (*Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi*) con una modifica volta a sopprimere il comma 3 dell'articolo 206-ter (*Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali*

- rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi*) del TUA che prevedeva che gli incentivi di cui al comma 2 sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione dell'IVA, commisurati al valore del bene prodotto;
- l'articolo 23 (*Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici*) senza modifiche;
 - l'articolo 24 (*Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti*) con una modifica volta ad inserire i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario tra i materiali da avviare a compostaggio;
 - l'articolo 25 (*Fertilizzanti correttivi*) con una modifica in base alla quale l'utilizzazione dei correttivi deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto fissati da una direttiva europea;
 - l'articolo 26 (*Pulizia dei fondali marini*) senza modifiche;
 - l'articolo 27 (*Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo*) senza modifiche;
 - lo **stralcio** dell'ex articolo 21 (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi*) che andrà quindi a costituire un autonomo disegno di legge;
 - lo **stralcio** dell'ex articolo 26 (Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale) che andrà quindi a costituire un autonomo disegno di legge;
 - lo **stralcio** dell'ex articolo 27 (Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) che andrà quindi a costituire un autonomo disegno di legge;
 - lo **stralcio** dell'ex articolo 28 (Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi) che andrà quindi a costituire un autonomo disegno di legge;
 - la **soppressione** dell'articolo 29 (*Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*);
 - l'articolo 30 (*Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi*) senza modifiche;
 - l'articolo 31 (*Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale*) senza modifiche;

- l'articolo 32 (*Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio*) senza modifiche;
- l'articolo 33 (*Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti*) senza modifiche;
- l'articolo 34 (*Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti*) senza modifiche;
- l'articolo 35 (*Modifiche all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti*) senza modifiche;
- l'articolo 36 (*Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti*) senza modifiche;
- l'articolo 37 (*Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico*) senza modifiche;
- l'articolo 38 (*Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici*) senza modifiche;
- l'articolo 39 (*Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare*) senza modifiche;
- l'articolo 40 (*Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni*) senza modifiche;
- l'articolo 41 (*Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici*) senza modifiche;
- l'articolo 42 (*Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*) senza modifiche;
- l'articolo 43 (*Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori*) senza modifiche;
- l'articolo 44 (*Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti*) senza modifiche;
- l'articolo 45 (*Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati*) con una modifica volta a sopprimere il comma 3. Il comma 3 recava la sostituzione della parola 'polietilene' con la parola 'plastica' ovunque ricorresse nell'articolo 234 del TUA, che disciplina - anche mediante la creazione di un apposito Consorzio - la gestione, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni di polietilene;
- l'articolo 46 (*Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica*) senza modifiche;

- lo stralcio dell'ex articolo 32 (*Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*) che andrà quindi a costituire un autonomo disegno di legge;
- lo stralcio dell'ex articolo 35 (*Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti*) che andrà quindi a costituire un autonomo disegno di legge;
- l'articolo 47 (*Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica*) con una modifica volta a stabilire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica a livello di ambito territoriale ottimale o a livello provinciale (entro 5 anni devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante, entro 8 anni devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante, entro 15 anni devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante);
- l'articolo 48 (*Rifiuti ammessi in discarica*) senza modifiche;
- l'articolo 49 (*Miscelazione dei rifiuti*) senza modifiche;
- l'articolo 50 (*Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale*) senza modifiche;
- l'articolo 51 (*Norme in materia di Autorità di bacino*) con alcune modifiche volte a prevedere che per la partecipazione alla conferenza istituzionale permanente e alla conferenza operativa sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati e a sopprimere il comma 3 che prevedeva che i dipendenti di ruolo, nelle ipotesi di mancata previsione di un'articolazione territoriale a livello regionale con relativa utilizzazione delle loro strutture e del loro personale, avessero diritto di essere trasferiti nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le soppresse Autorità di bacino hanno sede.

Sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 6 (*Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992*) e 28 (*Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti*).

L'esame riprenderà quindi nella seduta di **martedì, 3 novembre** convocata alle 16:00.

DDL DELEGA RIFORMA CODICE DELLA STRADA ([AS. 1638](#))

La Commissione Lavori pubblici ha deciso di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (AS. 1638, approvato dalla Camera dei deputati).

Il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 12:00 di martedì 3 novembre.

CAMERA

DL MISURE ECONOMICO-SOCIALI ([AC. 3340](#))

La Commissione Bilancio ha concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (AC. 3340) (scade il 30 novembre 2015).

La Commissione ha approvato un emendamento del relatore, Maino Marchi (PD), all'articolo 1-bis (*Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità*) volto a recepire un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Lavoro volta a specificare in modo inequivoco che gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (*Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196*), in materia di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, continuano ad applicarsi a tutti i progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima dell'adozione della convenzione quadro in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, anziché a quelli in corso alla data della citata convenzione quadro, come invece previsto nell'attuale testo dell'articolo 1-bis.

Ha inoltre approvato una modifica all'articolo 2 (*Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria*) volta a prevedere che, ai fini dell'applicazione della **disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza**, nel caso di soggetti anche limitatamente sottoposti al regime di amministrazione straordinaria in uno specifico lasso di tempo, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e di consumo di energia elettrica viene verificata al 1° gennaio 2016;

La Commissione ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento come modificato nel corso dell'esame in Commissione.

L'esame in Aula inizierà martedì, 3 novembre alle ore 10.00.

DDL DELEGA APPALTI E CONCESSIONI ([AC. 3194-A Governo](#))

L'Aula ha approvato la proposta del presidente della Commissione Ambiente, Ermete Realacci (PD), di rinviare ad altra data il seguito dell'esame del ddl recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (AC.3194-A, approvato dal Senato).

Realacci ha fatto presente che in sede di Comitato dei nove, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini, per conto del Governo ha chiesto alcuni giorni ulteriori di approfondimento, in relazione anche alla necessità di verificare se il testo, frutto di un lavoro approfondito e positivo svolto dalla Commissione Ambiente, possa essere approvato senza modifiche anche al Senato.

PROPOSTA DIRETTIVA RIDUZIONE EMISSIONI GAS SERRA (COM(2015)337 final)

La Commissione Ambiente ha iniziato l'esame, in sede consultiva della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)337 final e allegati).

Il presidente, Ermete Realacci (PD), in sostituzione della relatrice Stella Bianchi (PD) ha ricordato che il provvedimento in esame, recante modifica della direttiva europea concernente *l'Emission Trading System (ETS)*, il sistema di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, si inserisce nell'ambito delle misure prospettate dal Pacchetto dell'Unione dell'energia, presentato dalla Commissione lo scorso 25 febbraio, allo scopo di aggiornare la politica energetica e quella ambientale dell'Unione europea per il conseguimento di obiettivi per il *post 2020*.

Realacci è quindi passato ad illustrare le principali novità rispetto al regime vigente, introdotte dal documento in esame. **All'articolo 9, il fattore di riduzione annuale del tetto massimo di emissioni è portato dall'1,74 per cento attuale al 2,2 per cento;** in tal modo, a partire dal 2021, si dovrebbe conseguire una riduzione supplementare di biossido di carbonio pari a 556 milioni di tonnellate. La fissazione di un fattore annuale di riduzione lineare del tetto delle emissioni più elevato rispetto al passato merita apprezzamento; ciò nonostante è da valutare se il sistema non possa essere potenziato nella sua efficacia tramite la fissazione di un fattore di riduzione, eventualmente ancora più elevato, contestualmente assumendo a riferimento un arco temporale più ampio. In tal modo si potrebbe ipotizzare un tetto «flessibile», in grado cioè di adeguarsi ai mutamenti delle condizioni del mercato, in particolare sul piano della domanda e del prezzo del

carbonio, fermo restando il risultato complessivo da raggiungere nel periodo considerato. **All'articolo 10, paragrafo 1, viene introdotta una percentuale fissa di quote destinata ad essere collocata all'asta pari al 57 per cento**, mentre la disciplina vigente prevede che le quote da mettere all'asta vengano ricavate in via residuale rispetto alle quote assegnate gratuitamente. La riforma risponde alla logica di considerare la collocazione dei permessi tramite asta come la regola generale del sistema. Non è chiaro in che misura, nelle previsioni della Commissione europea, essa possa concorrere al conseguimento dei risultati attesi, a meno che non si ritenga che la riduzione progressiva delle emissioni autorizzate si traduca in un aumento del prezzo delle quote, di entità tale da assicurare proventi adeguati a finanziare le misure stesse. Inoltre bisogna segnalare che alcuni settori produttivi premono affinché venga loro assegnato un congruo numero di quote a titolo gratuito soprattutto per far fronte al rischio di delocalizzazione verso Paesi con politiche ambientali meno rigorose. Secondo Realacci è necessario acquisire l'avviso del Governo sulla praticabilità e la convenienza dell'ipotesi di innalzare la percentuale di quote da destinare all'asta e di destinare l'ammontare più consistente di risorse che se ne potrebbe trarre a favore dell'industria a rischio di rilocalizzazione, per favorirne l'aggiornamento tecnologico. Sempre all'**articolo 10, paragrafo 1**, per sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri che nel 2013 avevano un PIL *pro capite* inferiore al 60 per cento della media UE (*si tratta di Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia*), **si prevede la destinazione del 2 per cento del quantitativo totale dei permessi messi all'asta ad un Fondo per la modernizzazione per gli Stati membri**. All'**articolo 10, paragrafo 3, vengono incluse finalità aggiuntive alle quali gli Stati membri possono destinare una parte della quota minima del 50 per cento dei proventi della vendita all'asta**. Si tratta di misure finanziarie a favore di settori esposti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni e di Paesi terzi vulnerabili, nonché per la promozione di competenze e di occupazione in un'economia in via di decarbonizzazione. All'**articolo 10-bis, paragrafo 2, si stabilisce che i parametri di riferimento (benchmark) per la determinazione dell'assegnazione gratuita all'industria vengano aggiornati periodicamente al fine di evitare profitti eccezionali imprevisi (windfallprofits) e di tenere conto dei progressi tecnologici**. Tale previsione può suscitare qualche dubbio. L'allocazione delle quote a titolo gratuito, infatti, avviene sulla base di *benchmark* definiti a livello settoriale, mentre la proposta in esame prevede l'applicazione di una percentuale standard di riduzione trasversale, pari all'1 per cento, modificabile attraverso un fattore annuale di correzione unico, tra lo 0,5 per cento e l'1,5 per cento. Un inasprimento

dei *benchmark* potrebbe determinare un taglio della disponibilità di quote, penalizzando le aziende già in difficoltà. **All'articolo 10-bis, paragrafo 6, è previsto che gli Stati membri adottino misure finanziarie a favore di settori esposti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni a causa dei costi indiretti del carbonio**, ossia quelli trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensarli, purché in conformità alle norme sugli aiuti di Stato. La normativa appare avere un contenuto più stringente nei confronti degli Stati membri, ai quali la direttiva vigente attribuisce invece piena discrezionalità in merito. Finora l'Italia non ha previsto nessuna forma di compensazione dei predetti costi a differenza di altri Stati, quali la Germania, il Regno Unito e la Spagna, ponendo le imprese italiane in una situazione svantaggio. Come rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza, inoltre, la diversa applicazione della normativa in questione è in grado di determinare una distorsione della concorrenza a livello europeo. **All'articolo 10-bis, paragrafo 7, si prevede un'apposita riserva delle quote per i nuovi entranti e gli aumenti significativi della produzione, istituita con 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato**. **All'articolo 10-bis, paragrafo 8, vengono resi disponibili 400 milioni di quote, in aumento rispetto ai 300 milioni di quote previste dal testo vigente, per il sostegno all'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio**, destinati a progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio del carbonio e a quelli relativi alle energie rinnovabili, compresi quelli non ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. **All'articolo 10-ter, si continuano a prevedere misure a sostegno di settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**, ma vengono ridefiniti i parametri per l'individuazione di tali settori basata sulla combinazione di due criteri: l'intensità degli scambi con i Paesi terzi (*intesa come il rapporto tra il volume delle esportazioni e quello delle importazioni verso Paesi terzi*) e l'intensità delle emissioni, laddove la normativa vigente definisce un settore esposto al rischio di rilocalizzazione se l'attuazione della normativa ETS comporta un aumento dei costi di produzione di almeno il 5 per cento e l'intensità degli scambi con i Paesi terzi è superiore al 10 per cento. In merito occorrerebbe acquisire l'avviso del Governo sull'impatto che la definizione dei nuovi parametri può avere sul nostro tessuto produttivo, tenuto conto della forte vocazione manifatturiera dell'industria italiana e che gran parte della stessa è ad oggi riconosciuta a rischio di rilocalizzazione, come la produzione di macchine e apparecchi meccanici, elettrici e ottici, di laterizi e ceramiche, la filiera tessile e l'abbigliamento, la lavorazione della pelle e la gioielleria, la produzione di acciaio, cemento e carta. Secondo le obiezioni che giungono da più voci del nostro sistema produttivo, i nuovi standard introdotti potrebbero, infatti, avere un'incidenza negativa sulle

nostre imprese, riducendo il numero degli impianti valutati a rischio di rilocalizzazione. All'**articolo 13, si prevede che le quote rilasciate dal 1° gennaio 2013 siano valide a tempo indeterminato, anziché per un periodo di otto anni**, coincidente con la durata della terza fase. Si disciplina poi il regime relativo alle quote per il periodo successivo al 2021. Infine, all'**articolo 23 vengono inserite norme per l'esercizio della delega da parte della Commissione, alla quale viene conferito il potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato, revocabile in qualsiasi momento dal Parlamento europeo e dal Consiglio**. Al riguardo, andrebbe valutata la compatibilità di detta disposizione con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che, all'articolo 290, prevede che la delega comprenda la durata dell'esercizio del potere delegato alla Commissione. All'articolo 2 della proposta in esame, infine, è fissata al 31 dicembre 2018 la data entro la quale gli Stati membri debbono procedere al suo recepimento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

INCHIESTA SUL TEMA DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI DI ESTRAZIONE DI
IDROCARBURI, IN PARTICOLARE NELLA ZONA DELL'ADRIATICO

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha deciso su proposta del presidente Camilla Fabbri (PD) di deliberare l'attivazione di una specifica inchiesta, sul tema della sicurezza negli impianti di estrazione di idrocarburi, in particolare nella zona dell'Adriatico.

La Commissione potrà avvalersi, oltre che degli strumenti "parlamentari" anche dei poteri dell'autorità giudiziaria.

Di volta in volta la Presidente potrà valutare i moduli procedurali più efficaci per l'accertamento dei fatti, adottando l'atto che apparirà più appropriato per le finalità investigative (*ad esempio, ispezione, perquisizione, sequestro, assunzione di informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, eccetera*) e avvalendosi quindi, se del caso, anche dei mezzi previsti dal codice di procedura penale e comunicando le opzioni scelte di volta in volta alla Commissione, per le opportune valutazioni.